



Rafforzamento patrimoniale delle pmi, occorre un bonus ad ampio raggio

Con l'art. 42 del disegno di legge di bilancio 2021 torna d'attualità il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, messo a dura a prova negli ultimi mesi anche a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Tramite la modifica dell'articolo 26 del Decreto Rilancio, il legislatore ha previsto, per le Pmi aventi ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro, che non operano nei settori bancari, finanziario e assicurativo e che abbiano subito, a causa del Coronavirus e nel bimestre marzo-aprile 2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019, una misura agevolativa in caso di aumento di capitale sociale a pagamento deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021.

Si tratta del riconoscimento di un credito d'imposta, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, pari al minore importo tra (i) il 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) e (ii) il 50% dell'aumento di capitale sociale, nei limiti di 800 mila euro. A integrazione di tale disciplina si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del Dm 10 agosto 2020, secondo cui l'attribuzione del credito d'imposta in capo alla Pmi non è subordinata alla stessa condizione recata per l'agevolazione in capo al socio investitore (in vigore fino al 31 dicembre 2020), che richiede «conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili di nuova emissione». Ebbene, il mancato rinvio a tale condizione induce a ritenere

**DI ANGELO BONISSONI
E LUCA VITALE***

che per il riconoscimento del credito in capo alla Pmi, diversamente da quello attribuito al socio che impone un'effettiva iniezione di cassa, sia sufficiente «un aumento di capitale a pagamento», ovvero conseguito tramite un'operazione a titolo oneroso, senza alcuna rilevanza della movimentazione di denaro. In base a tale interpretazione, sembra quindi possibile considerare agevolabile non solo l'aumento di capitale sociale per i conferimenti in natura di beni o aziende, ma anche quelli eseguiti a seguito di rinuncia ad un credito verso la società o per effetto di operazioni di fusione. Quest'ultima è una fattispecie caratterizzata dall'apporto patrimoniale da parte dei soci della società incorporata alla società incorporante, determinato in base al rapporto di concambio, ovvero il prezzo delle azioni o quote della società estinta in termini di azioni o quote della società incorporante. Del resto, lo scambio di azioni o quote che si determina nella fusione non è che uno scambio di valori, aventi a oggetto i patrimoni delle società partecipanti all'operazione, che non si concretizza immediatamente mediante un esborso di denaro, ma che ha ripercussioni economiche sulla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci. Un'operazione quindi a titolo oneroso, mediante la quale l'apporto patrimoniale nei confronti della società incorporante viene pagato mediante uno scambio di quote o azioni. In aggiunta, vale la pena osservare come il Dm non menzioni altre modalità di rafforzamento patrimoniale aventi carat-

tere di stabilità, quali i versamenti in conto capitale, i finanziamenti da parte dei soci subordinati e condizionati e gli strumenti finanziari partecipativi. Invero, tale esclusione non convince per i seguenti motivi: **i.** la normativa, sia primaria che secondaria, è denominata «rafforzamento patrimoniale», (come si evince anche dalle relazioni illustrative al Decreto Rilancio e alla Legge di Bilancio 2021), espressione che per definizione è volta a comprendere qualsivoglia incremento di risorse da parte dei soci (e quindi non solo gli aumenti di capitale); **ii.** la finalità della norma è quella di supportare le imprese nel ripianamento delle perdite subite durante la pandemia; ripianamento che ordinariamente, ai fini della disciplina del 2446 del Codice civile, non si effettua necessariamente mediante aumento di capitale. Emerge quindi un disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, che non valorizza appieno l'intento del legislatore di aiutare le Pmi a far fronte alle perdite da pandemia, limitando la misura agevolativa all'aumento di capitale a pagamento, tralasciando invece ulteriori (e ben più elastiche) forme di rafforzamento patrimoniale.

Spetterà al parlamento (o all'amministrazione finanziaria in via interpretativa) ovviare alle criticità sopra delineate, nell'auspicio di ampliare il più possibile l'ambito applicativo della normativa, stimolando il processo di patrimonializzazione delle imprese, il cui gap dimensionale con i Paesi più avanzati è spesso considerato un ostacolo alla crescita e all'innovazione. (riproduzione riservata)

*studio [Cba](#)